



CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0223 del 03/09/2015

OGGETTO: Sistema di valutazione dell'attività dei Dirigenti del Comune di Imperia di cui a deliberazione GM n. 260/2013 – Annullamento parziale paragrafo “Retribuzione di risultato”

L'anno 2015, e questo dì 3 del mese di settembre alle ore 10:00 in Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sedecomunale, si è riunita la GIUNTAMUNICIPALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

Zagarella ing. Giuseppe	Assente
DeBonis sig. Giuseppe	Presente
Risso avv. Fabrizio	Presente
Abbo dott. Guido	Presente
Fresia arch. Enrica	Presente
Parodi arch. Maria Teresa	Presente
Chiarini dott.ssa Enrica	Presente
Podestà dott. Nicola	Presente
Vassallo sig. Simone	Presente

Quindi sono presenti Assessori N. 8

Sono assenti Assessori N. 1.

Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la sussistenza del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 260 del 23.12.2013 si è provveduto alla revisione parziale del sistema di valutazione dell'attività dei Dirigenti del Comune di Imperia;
- che il paragrafo “Retribuzione di risultato”, nella nuova stesura del sistema valutativo, risulta formulato come segue:

“RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Il Fondo previsto per la retribuzione di risultato viene assegnato secondo le modalità di seguito indicate.

Il Fondo di Risultato viene suddiviso in parti uguali in base al numero di posti dirigenziali effettivamente coperti, tale somma costituisce il valore massimo teorico della Retribuzione di Risultato Individuale di ciascun dirigente.

Tale somma viene effettivamente assegnata a ciascun dirigente in termini proporzionali al “punteggio complessivo” individuale e in ragione della frazione di anno corrispondente al periodo annuo di effettiva copertura della posizione dirigenziale (Retribuzione di risultato effettiva).

La somma di tutte le quote individuali derivanti dalla differenza tra la Retribuzione di Risultato teorica massima e la Retribuzione di Risultato effettiva costituisce un “Fondino” da ripartire ulteriormente.

La ripartizione di tale Fondino avviene esclusivamente a favore dei dirigenti che hanno conseguito una valutazione (punteggio complessivo) maggiore di 95%, in base ad una quota pro-capite identica per ciascuno, che si somma alla Retribuzione di Risultato effettiva, determinando così la Retribuzione di Risultato individuale totale.

In caso di assenza di dirigenti con punteggio complessivo maggiore di 95%, il Fondino non viene ripartito, ma potrà costituire un'economia di Bilancio in base ad accordo decentrato dell'area dirigenziale”;

Preso atto della nota ARAN n. 15745 del 12.11.2014, con la quale viene fornita risposta a specifico quesito proposto da un Comune in tema di trattamento economico dei dirigenti e specificatamente all'ambito di applicazione dell'articolo 28, comma 2, del CCNL dell'area II della dirigenza del 23.12.1999, articolo che testualmente dispone: "2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo";

Atteso che, nel parere citato, l'Agenzia specifica che "... i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possano legittimare l'applicazione del citato art. 28, comma 2, del CCNL 23.12.1999.

In situazioni di questo genere, infatti, non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse Pertanto **ove questi obiettivi non siano stati raggiunti in tutto o in parte e non sia stata erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, proprio in considerazione del venir meno delle finalità cui erano state espressamente ed esclusivamente destinate, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'Ente...**;

Considerato che il Nucleo di Valutazione del Comune di Imperia, nella seduta del 26.01.2015 (verbale n. 1/2015, conservato agli atti), ha rilevato che - alla luce della sopra citata valutazione da parte dell'ARAN - le somme destinate alla retribuzione di risultato dei Dirigenti non assegnate nell'anno 2012 in ragione del mancato o parziale raggiungimento, per alcuni Dirigenti, del 100% del risultato atteso (obiettivi + capacità), devono essere considerate quale economia di bilancio e quindi non ridistribuite in occasione dell'assegnazione delle risorse conseguenti alle valutazioni dirigenziali per l'anno 2013; analogamente anche la somma eventualmente non assegnata per l'anno 2013 in ragione del mancato o parziale raggiungimento, per alcuni Dirigenti, del 100% del risultato atteso (obiettivi + capacità) deve essere ritenuta economia e tornare nella disponibilità dell'Ente;

Riscontrato dunque che, alla luce del citato art. 28 del CCNL dell'area II della dirigenza del 23.12.1999, costituiscono economie destinabili al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo solo quelle che non derivino dalle somme non assegnate ai Dirigenti in ragione del mancato o parziale raggiungimento del risultato atteso;

Vista l'informativa resa alla Giunta in data 8.05.2015 sulla problematica in oggetto;

Rilevata la necessità, alla luce del parere espresso dall'ARAN ed al fine di evitare il possibile insorgere di profili di responsabilità erariale conseguenti ad erogazioni indebite, provvedere all'annullamento parziale del paragrafo "Retribuzione di risultato" di cui al sistema di valutazione dell'attività dei Dirigenti del Comune di Imperia, allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 260/2013, laddove prevede la possibilità di ripartire ulteriormente e/o rinviare all'esercizio successivo le somme non attribuite nell'anno di riferimento per mancato o parziale raggiungimento del 100% del risultato atteso dai Dirigenti;

Vista la nuova stesura del paragrafo "Retribuzione di risultato" del sistema di valutazione in oggetto, quale risulta dalle modifiche sopra illustrate e qui di seguito riportata:

"RETRIBUZIONE DI RISULTATO"

Il Fondo previsto per la retribuzione di risultato viene assegnato secondo le modalità di seguito indicate.

Il Fondo di Risultato viene suddiviso in parti uguali in base al numero di posti dirigenziali effettivamente coperti, tale somma costituisce il valore massimo teorico della Retribuzione di Risultato Individuale di ciascun dirigente.

Tale somma viene effettivamente assegnata a ciascun dirigente in termini proporzionali al "punteggio complessivo" individuale e in ragione della frazione di anno corrispondente al periodo annuo di effettiva copertura della posizione dirigenziale (Retribuzione di risultato effettiva).

*La somma di tutte le quote individuali derivanti dalla differenza tra la Retribuzione di Risultato teorica massima e la Retribuzione di Risultato effettiva, **erogata sulla base dei punteggi conseguiti in relazione al raggiungimento degli obiettivi**, costituisce un "Fondino" da ripartire ulteriormente.*

La ripartizione di tale Fondino avviene esclusivamente a favore dei dirigenti che hanno conseguito una valutazione (punteggio complessivo) maggiore di 95%, in base ad una quota pro-capite identica per ciascuno, che

si somma alla Retribuzione di Risultato effettiva, determinando così la Retribuzione di Risultato individuale totale.

In caso di assenza di dirigenti con punteggio complessivo maggiore di 95%, il Fondino non viene ripartito, ma potrà costituire un'economia di Bilancio in base ad accordo decentrato dell'area dirigenziale".

Costituiscono economie destinabili al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo solo quelle che non derivino dalle somme non assegnate ai Dirigenti in ragione del mancato o parziale raggiungimento del risultato atteso."

Ritenuta , nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;

Visto il disposto dell'articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Personale e Affari Generali, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1) Di procedere, per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale, all'annullamento parziale del paragrafo "Retribuzione di risultato" di cui al sistema di valutazione dell'attività dei Dirigenti del Comune di Imperia, allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 260 del 21.12.2013, limitatamente alla parte che prevede la possibilità di ripartire ulteriormente e/o rinviare all'esercizio successivo le somme non attribuite nell'anno di riferimento per mancato o parziale raggiungimento del 100% del risultato atteso dai Dirigenti.

2) Di approvare, conseguentemente, la nuova stesura del suddetto paragrafo del sistema di valutazione in oggetto, quale risulta dalle modifiche sopra illustrate e qui di seguito riportata:

"RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Il Fondo previsto per la retribuzione di risultato viene assegnato secondo le modalità di seguito indicate.

Il Fondo di Risultato viene suddiviso in parti uguali in base al numero di posti dirigenziali effettivamente coperti, tale somma costituisce il valore massimo teorico della Retribuzione di Risultato Individuale di ciascun dirigente.

Tale somma viene effettivamente assegnata a ciascun dirigente in termini proporzionali al "punteggio complessivo" individuale e in ragione della frazione di anno corrispondente al periodo annuo di effettiva copertura della posizione dirigenziale (Retribuzione di risultato effettiva).

La somma di tutte le quote individuali derivanti dalla differenza tra la Retribuzione di Risultato teorica massima e la Retribuzione di Risultato effettiva, erogata sulla base dei punteggi conseguiti in relazione al raggiungimento degli obiettivi, costituisce un'economia di Bilancio.

Costituiscono economie destinabili al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo solo quelle che non derivino dalle somme non assegnate ai Dirigenti in ragione del mancato o parziale raggiungimento del risultato atteso".

3) Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, al Nucleo di Valutazione e ai Dirigenti dell'Ente.

4) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

5) Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L.267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**
